

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 347 - 24457 /2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI COMMA 4, ART. 17 BIS, L.R. 56/77 - "G.M. ALVIGINI PER CONTO DI N.T. SRL" - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, nove Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C. dall'approvazione dell'ultima Variante Strutturale;
- lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Rivoli, ha trasmesso con nota prot. n. 42520 del 15/07/2016, la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione integrativa della Proposta semplificata di Variante ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del comma 4 dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'intervento di realizzazione di scaffalature e locale ad uso esposizione/deposito di materiali edili, sito in Corso Susa 272, da svolgersi in data 2 settembre 2016;
(pratica n. V17B_SUAP/011/2015)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.825

abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011, in modesto incremento;

- superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 90
- 0 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.961 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 2** della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - **Ambito 4** Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è classificato quale **Polo medio** dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un *Ambito di Diffusione Urbana*;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo B;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada Torino-Bardonecchia, dal Sistema Tangenziale di Torino, del quale è previsto il potenziamento; è altresì attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 7, n. 143, n. 177, n. 184 e n. 186;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal corso di acqua pubblica del Rio Garosso di Rivoli;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio è compresa nella Zona di Salvaguardia denominata "Area Attrezzata della Collina di Rivoli";
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (cd. Galassini);

dato atto che, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli:

- ha convocato, con PEC prot. n. 50113 del 8 settembre 2015, la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta in data 1 ottobre 2015;
- ha trasmesso in data 22 ottobre 2015, prot. n. 60465, la presa d'atto dell'esito della Conferenza dei Servizi sopra indicata e la comunicazione della necessità di sospendere il procedimento in attesa di ricevere ed esaminare la documentazione integrativa, richiesta ai proponenti dagli Enti partecipanti;

- ha convocato con nota prot. 73426 del 29/12/2015 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 26/01/2016;
- con successiva nota prot. 3911 del 22/01/2016, ha annullato lo svolgimento della Conferenza dei Servizi convocata precedentemente, a causa di un *“ritardo nel completamento delle integrazioni richieste”* e delle *“conseguenti difficoltà nell’esame della cospicua documentazione a corredo dell’istanza”*
- ha trasmesso con nota prot. n. 42520 del 15/07/2016, la convocazione della Conferenza dei Servizi in data 2 settembre 2016, per l’esame delle integrazioni, richieste nel corso dell’iter della pratica;

visti i motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell’articolo 17 bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, alla modifica della destinazione d’uso di una porzione di area, individuata dal vigente Strumento Urbanistico da *“Fac1” (aree per attrezzature private di interesse collettivo) in area produttiva consolidata “3lc6”*. Il lotto ha una superficie pari a mq 12.174. Il contestuale progetto edilizio prevede, su una porzione dell’area la costruzione di un fabbricato ad uso esposizione/deposito/vendita ingrosso di materiali per l’edilizia ed una scaffalatura per lo stoccaggio dei prodotti.

La documentazione di Variante urbanistica recepisce le integrazioni avanzate dagli Enti partecipanti alla procedura;

dato atto altresì che nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 2 settembre 2016, dai proponenti, è stata consegnata agli atti, copia della Scheda Normativa relativa all’area *“3lc6”* con le modifiche apportate e già presentata allo Sportello Unico per le Attività produttive di Rivoli nella stessa data prot. n. 26990;

dato atto che, in merito alla definizione delle *“Aree Libere, Dense e di Transizione”* di cui all’articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la *“Relazione Illustrativa”* attesta che l’area interessata dalla Variante è classificabile di *“transizione”*, come dal modello proposto dalla Provincia (ora Città Metropolitana dal 1 gennaio 2015), ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 del citato articolo 16;

dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, di cui al quarto comma dell’articolo 17 bis, L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Rivoli ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, terminato con espressione di parere tecnico di **non**

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica da parte dell'Organo Tecnico Comunale di Rivoli con Determinazione del Dirigente dei Servizi al Territorio n. 835 del 25 settembre 2015, previa acquisizione dei pareri degli Enti con competenza ambientale;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. 98222/LB8 del 7 luglio 2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale *“la Variante non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientali previste dal citato decreto”*;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 1 giugno 2015;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'articolo 17/bis in cui è citato: *“la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico”*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi in data 1 ottobre 2015, rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19 gennaio 2015;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori del proseguimento della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi in data 2 settembre 2016, rappresentata dall'Arch. Beatrice Pagliero, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica prot. n. 100942/2016 del 30 agosto 2016;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8, articolo 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 7.9.2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato T.U. e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, - Pratica SUAP prot. 15451-15454 del 17/03/2015 - richiedente ALVIGINI G.M. per conto di N.T. Srl - esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 2 settembre 2016, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad*

infrastrutture"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. di dare atto che, rispetto alla suddetta Variante Semplificata al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. di dare atto che i contenuti del presente Decreto saranno rappresentati dal Delegato Unico in materia di Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12/09/2016

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)